

**ACCORDO REGIONALE EROGAZIONE PRESTAZIONE APPRENDISTI OPERAI
IN CASO DI SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO O DI
LICENZIAMENTO - SETTORE EDILIZIA ARTIGIANA**

Il giorno 23 dicembre 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- La **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo, e da Flavio Scagnetti funzionario della categoria edilizia;
- La **CNA DEL VENETO** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal Presidente Regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- La **CASARTIGIANI DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- La **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Federico Salvatore;
- La **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini;
- La **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- tenuto conto che - con gli accordi regionali del 21/04/2006, del 25/07/2006 e del 28/03/2007 in esecuzione dei protocolli contenuti all'interno dei contratti collettivi nazionali di categoria - le Parti avevano già previsto una prestazione anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dalle Casse Edili



artigiane, a favore degli apprendisti operai in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (sia in caso di intemperie che in caso di mancanza di lavoro), di ammontare pari al trattamento INPS per gli operai per analoghe causali (CIGO edilizia, nel limite dei massimali);

- visto l'art. 19 comma 1 lettera c) del DL n° 185/2008 convertito in Legge 28/1/2009 n. 2 come modificato dalla legge n° 33/2009, che prevede in via sperimentale per gli anni 2009/2011 la possibilità di accedere alla DSO, subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali, pari ad almeno il 20% dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in caso di sospensione per crisi aziendale o occupazionale ovvero in caso di licenziamento, agli apprendisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 co.1 lett.c) legge n° 2/09;
- in attesa che si concludesse l'iter normativo e procedurale che il comma 3 dell'art. 19 della Legge n° 2/2009 demandava ad apposito Decreto Interministeriale, si è convenuto con apposito verbale d'intesa del 29/1/2009 di anticipare una parte della prestazione della Cassa Edile a carico dei datori di lavoro a titolo di "anticipo sospensione", da rimborsare successivamente da parte della Cassa Edile secondo le modalità convenute nel presente accordo
- considerato che detto anticipo, da erogarsi a tutti gli apprendisti operai, assumerà carattere di:
 - intervento integrativo dell'Ente Bilaterale non inferiore al 20% (in caso di apprendisti con i requisiti per accedere alla Disoccupazione Ordinaria) sulla base dell'art. 19 co.1 lettera c) del DL n° 185/08 convertito in legge 28/01/2009 n° 2 e successive modificazioni) ovvero
 - semplice anticipo su quanto dovuto dalla Cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV-CEVA) per gli altri apprendisti.
- visto che il Decreto Interministeriale di cui al comma 3 art. 19 della Legge 2/09 è entrato in vigore e che quindi l'iter normativo relativo agli ammortizzatori sociali può considerarsi ormai concluso
- considerata la natura della prestazione assistenziale da parte delle Cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV-CEVA) che non costituisce salario né integrazione salariale per cui non è reddito imponibile a fini previdenziali ma solo ad imposizione fiscale;



- tenuto conto che si intende erogare a tutti gli apprendisti operai, la cui prestazione lavorativa sia ridotta o sospesa per mancanza di lavoro oppure per eventi meteorologici, una prestazione da parte delle Casse Edili di importo percentuale non inferiore a quanto percepisce un operaio in analoga situazione, nei limiti di quanto previsto dal punto 2 dell'art 9 del Dm sopracitato;
- visto che l'art. 19 co.1 lett.c) della Legge n° 2/2009 prevede, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, l'accesso alla DSO anche in caso di licenziamento di apprendisti in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa normativa e subordinatamente all'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale non inferiore al 20% dell'indennità stessa;
- considerato che è volontà delle parti istituire una prestazione sostitutiva, di importo pari a quella integrativa di cui al comma precedente, destinata agli apprendisti operai licenziati che non hanno i requisiti previsti dall'art. 19 co.1 lettera c) della legge 2/2009 per accedere alla DSO

Convengono quanto segue:

- 1 - SOSPENSIONE APPRENDISTI OPERAI DEL SETTORE EDILE DOVUTA A MANCANZA DI LAVORO O AD INTEMPERIE PER L'ANNO 2009

PREMESSA :

Le norme che seguono hanno efficacia nel caso di sospensioni di apprendisti operai per crisi aziendale o occupazionale.

Rimane invece invariato quanto concordato dagli accordi precedenti e citati in premessa in caso di sospensioni per maltempo ed intemperie.

Per l'anno 2009, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle sospensioni per mancanza di lavoro degli apprendisti operai dipendenti da imprese artigiane e PMI che applicano i contratti collettivi di lavoro edilizia artigiana, in regola con i versamenti alle Casse Edili CEAV/CEVA secondo quanto deliberato dai rispettivi CdA, saranno applicate le regole stabilite dal presente accordo.

Le modalità per effettuare i conguagli e per richiedere il rimborso alla Cassa Edile per i casi previsti ai successivi punti A) e B) del presente accordo sono contenute nelle apposite linee guida allegate che costituiranno parte integrante dello stesso.

A) Apprendisti operai sospesi per mancanza di lavoro che HANNO fatto ricorso per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 2/2009 (DSO per max 90 gg)

la ditta dovrà :

- a) per i primi 90 gg di sospensione, anticipare all'apprendista l'importo di 1,0250 € per ogni ora di sospensione per la quale ha accesso alla DSO.
- b) per eventuali ulteriori giornate di sospensioni non coperti da DSO o da cig in deroga, la ditta dovrà anticipare all'apprendista l'importo di 1,0250 € per ogni ora di sospensione, fino al limite temporale stabilito per gli operai in caso di analogo intervento (3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

Con la retribuzione di gennaio 2010, la ditta dovrà procedere a corrispondere la differenza tra quanto anticipato e il trattamento previsto dagli accordi regionali precedenti citati in premessa (prestazione di ammontare pari al trattamento INPS per gli operai sospesi in CIGO edilizia, nei limiti dei massimali)

- c) L'azienda richiederà alla Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV/CEVA) il rimborso dell'importo anticipato per conto della stessa di cui ai punti a) e b) entro e non oltre il 31 marzo 2010.

B) Apprendisti operai sospesi per mancanza di lavoro che NON hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 2/2009 (DSO per max 90 gg)

- a) A partire dal primo giorno di sospensione, per le giornate non coperte da DSO o da cig in deroga, la ditta dovrà anticipare all'apprendista l'importo di 1,0250 € per ogni ora di sospensione, fino al limite temporale stabilito per gli operai in caso di cigo (3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

Con la retribuzione di gennaio 2010, la ditta dovrà procedere a corrispondere la differenza tra quanto anticipato e il trattamento previsto dagli accordi regionali precedenti citati in premessa (prestazione di ammontare pari al trattamento INPS per gli operai sospesi in CIGO edilizia, nei limiti dei massimali)

- b) L'azienda richiederà alla Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV/CEVA) il rimborso dell'importo anticipato per conto della stessa di cui al punto a) entro e non oltre il 31 marzo 2010.-

- 2 - SOSPENSIONE APPRENDISTI OPERAI DEL SETTORE EDILE DOVUTA A MANCANZA DI LAVORO O AD INTEMPERIE PER GLI ANNI 2010 -2011

Le norme che seguono hanno efficacia nel caso di sospensioni di apprendisti operai solo ed esclusivamente per crisi aziendale o occupazionale per gli anni 2010 e 2011.

Rimane invece invariato quanto concordato dagli accordi precedenti e citati in premessa in caso di sospensioni per maltempo ed intemperie.

Per gli anni 2010 e 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle sospensioni per mancanza di lavoro degli apprendisti operai dipendenti da imprese artigiane e PMI che applicano i contratti collettivi di lavoro edilizia artigiana, in regola con i versamenti alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV/CEVA) secondo quanto deliberato dai rispettivi CdA, saranno applicate le regole stabilite dal presente accordo.

Fermo restando che la regolamentazione della sospensione per mancanza di lavoro soggiace al rispetto delle regole previste della legge 2/09, le parti concordano che le risorse del Fondo Prestazioni Apprendistato da mettere annualmente a disposizione delle sospensioni per mancanza di lavoro sono quelle previste dalla contrattazione collettiva regionale di categoria.

Agli effetti di quanto stabilito al punto 3) dell'intesa del 21/4/2006, le prestazioni agli apprendisti operai per sospensioni per mancanza di lavoro di cui ai punti 1) e 2) relativamente agli anni 2010-2011 saranno erogate nei limiti dell'importo del "Fondo prestazioni apprendistato" da destinarsi alle sospensioni apprendisti.-

Le modalità per richiedere il rimborso alla Cassa Edile Artigiana Veneta di competenza (CEAV - CEVA) nel caso di sospensioni di apprendisti operai per crisi aziendale o occupazionale per gli anni 2010 e 2011 sono contenute nelle apposite linee guida allegate che costituiranno parte integrante dello stesso.

Alla domanda di rimborso dovrà necessariamente essere allegato il accordo verbale sindacale di sospensione ex artt. 410-411 c.p.c. (allegato 3)

Monitoraggio:

Le OO.SS. si impegnano ad inviare i verbali sindacali di sospensione immediatamente dopo la sigla degli stessi al fine di monitorare attraverso il Comitato Tecnico presso le Casse Edili Artigiane Venete (Ceav/Ceva) l'andamento delle sospensioni.


Pagamento della prestazione

La Casse Edile eroga la prestazione (rimborsandola al datore di lavoro che l'ha anticipata al dipendente) entro 6 mesi dalla comunicazione di sospensione.

1) Apprendisti operai sospesi per mancanza di lavoro che hanno i requisiti per far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 2/2009 (DSO per max 90 gg e/o eventuale cig in deroga per max 180 gg)

La ditta dovrà :

- a) per i primi 90 gg di sospensione, anticipare all'apprendista l'importo di 1,0250 € per ogni ora di sospensione per la quale ha accesso alla DSO.
- b) per eventuali ulteriori giornate di sospensioni non coperti da DSO o da cig in deroga, la ditta dovrà anticipare all'apprendista il trattamento previsto dagli accordi regionali precedenti citati in premessa (prestazione di ammontare pari al trattamento INPS per gli operai sospesi in CIGO edilizia, nei limiti dei massimali) fino a raggiungere la durata massima prevista pari a 3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).
- c) L'impresa , nei termini previsti, invia in via telematica all'INPS la "comunicazione di sospensione", attraverso l'apposita procedura informativa accessibile dal sito dell'Istituto secondo le indicazioni dell'Istituto stesso. Tale invio è condizione essenziale per l'ammissione al contributo CEAV/CEVA.



2) Apprendisti operai sospesi per mancanza di lavoro che NON hanno i requisiti per far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 2/2009 (DSO per max 90 gg e/o eventuale cig in deroga per max 180 gg)

La ditta dovrà :

dal primo giorno di sospensione, anticipare all'apprendista il trattamento previsto dagli accordi regionali precedenti citati in premessa (prestazione di durata e ammontare pari al trattamento INPS per gli operai sospesi in CIGO edilizia, nei limiti dei massimali) (3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

- 3 - PRESTAZIONE CASSA EDILE IN CASO DI LICENZIAMENTO APPRENDISTI OPERAI DEL SETTORE EDILE

Con l'accordo regionale del 29 gennaio 2009, le parti hanno istituito per il triennio 2009/2011, una prestazione destinata agli apprendisti operai, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 19 co.1 lett.c) della legge 2/2009, licenziati per giustificato motivo oggettivo il cui finanziamento ricade all'interno del Fondo Prestazioni Apprendistato costituito dalle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV/CEVA).

Le parti concordano che tale prestazione, erogata per un massimo di 90 giornate di calendario durante l'intero periodo di apprendistato, sia di importo non inferiore al 20% della DSO spettante in base all'art. 19 della legge sopraccitata.

La durata della prestazione di cui al punto 1) terrà conto di eventuali periodi di sospensione per mancanza di lavoro per i quali è stato richiesto l'intervento integrativo alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV - CEVA) nel periodo 2009-2011

La misura della prestazione è fissata in € 5,90= giornaliera (per 7 giorni/settimana), e sarà erogata direttamente dalla cassa Edile competente (CEAV/CEVA) alla quale il lavoratore apprendista licenziato dovrà inoltrare domanda entro il 31/3/2010 (per l'anno 2009) ed entro 90 giorni dalla maturazione del diritto per gli anni successivi.-

Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 co.1 lett.c) della legge 2/2009, licenziati per giustificato motivo oggettivo la Casse Edile Artigiana Veneta (CEAV-CEVA)eroga la prestazione entro 6 mesi dall'evento.-

**- 4 - ESTENSIONE PRESTAZIONI AGLI APPRENDISTI IMPIEGATI DEL
SETTORE EDILE**

Le parti si impegnano a valutare entro il 31/3/2010:


- L' estensione per gli anni 2010-2011 agli apprendisti impiegati dell'intervento integrativo delle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV-CEVA) previsto in caso di sospensione per mancanza di lavoro e di licenziamento di cui all'art. 19 co. 1 lett.c) legge 2/2009 attraverso l'istituzione di una prestazione basata sulle medesime modalità già previste per gli apprendisti operai.
- La previsione di una specifica contribuzione degli apprendisti impiegati all'apposito Fondo Prestazioni Apprendistato.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO del Veneto



Fillea CISL Veneto




CNA del Veneto



Fillea CGIL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Feneal UIL Veneto

